



ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL

LAZIO

ROMA - SEZ 2 BIS

ATTO DI INTERVENTO AD ADIUVANDUM

(R.G. n. 10693/2016 – c.c. 17 ottobre 2016)

Nell'interesse dell'associazione **Cittadini Europei** (P. Iva 93125690870), in persona del legale rappresentante *pro tempore* **Edoardo Barbarossa** (CF. BRBDRD61T11C351Y), il quale agisce anche in nome proprio nella sua qualità di cittadino elettore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura speciale in calce al presente atto, dagli avvocati Carmelo Giurdanella (C.F. GRDCML61H22H163A – PEC: carmelo.giurdanella@pec.ordineavvocaticatania.it), Marco Antoci (C.F. NTCMRC89A29H163I – PEC: marco.antoci@avvragusa.legalmail.it) e Daniela Maliardo (C.F. MLRDNL75D63F839F – PEC: danielamaliardo@ordineavvocatiroma.org), con domicilio eletto presso lo studio del primo, sito in via dei Barbieri, n. 6, 00186, ROMA (ai sensi dell'art. 136 D.Lgs. n. 104/2010, si comunica di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo di PEC carmelo.giurdanella@pec.ordineavvocaticatania.it, ovvero al fax n. 095.6113110)

DICHIARA

- agli Avvocati **Vincenzo Palumbo** e **Giuseppe Bozzi** ed ai senatori **Vito Claudio Crimi** e **Loredana De Petris**, nella loro qualità di ricorrenti,

rappresentati e difesi, dagli Avv.ti Luciano Vasques (pec: lucianovasques@ordineavvocatiroma.org), Vincenzo Palumbo e Giuseppe Bozzi, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, piazzale delle Belle Arti n. 2,

- alla **Presidenza della Repubblica**, in persona del Presidente pro tempore;
 - alla **Presidenza del Consiglio dei Ministri**, in persona del Presidente pro tempore;
 - al **Ministero dell'Interno**, in persona del Ministro pro tempore;
 - al **Ministero di Grazia e Giustizia**, in persona del Ministro pro tempore,
- in quanto amministrazioni resistenti, tutte rappresentate e difese *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (pec: roma@mailcert.avvocaturastato.it)

DI INTERVENIRE AD ADIUVANDUM,

NEL GIUDIZIO ISCRITTO AL NUMERO 10693/2016 R.G.,

avente ad oggetto l'annullamento del D.P.R. del 27.09.2016 relativo all'indizione del referendum confermativo della legge costituzionale recante *“Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione”*, nonché tutti gli atti presupposti e conseguenti.

FATTO E DIRITTO

Con il provvedimento impugnato è stato indetto il referendum confermativo della legge costituzionale approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016, recante *“Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei*

parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione”.

Con il suddetto referendum, i cittadini elettori saranno chiamati ad approvare il testo della citata legge costituzionale, la quale modifica una cospicua parte della Carta Costituzionale, intervenendo su oltre quaranta disposizioni, contenute in vari Titoli.

Orbene, il quesito referendario, per come formulato dall’impugnato provvedimento, si presenta alquanto oscuro e fuorviante, non consentendo al corpo elettorale di esprimere un giudizio adeguatamente ponderato su un così rilevante oggetto.

L’associazione Cittadini Europei, in qualità di ente esponenziale cui compete la cura e la tutela degli interessi degli associati, tra cui, nella fattispecie, quelli relativi alla loro qualità di cittadini italiani elettori, ha dunque un notevole interesse ad intervenire nel presente giudizio, a sostegno delle ragioni avanzate dai ricorrenti nel ricorso introduttivo.

A ciò si aggiunga l’interesse personale del presidente dell’associazione stessa, in quanto cittadino elettore, ad intervenire a tutela dei propri interessi.

Il provvedimento impugnato si rivela illegittimo principalmente per uno specifico motivo di diritto.

I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 16 della Legge 25 maggio 1970, n. 352, recante “Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo”.

L’art. 16 della Legge 352/1970, nel disciplinare la forma del quesito referendario da sottoporre ai cittadini prevede che *«Il quesito da sottoporre a referendum consiste nella formula seguente: "Approvate il testo della legge di*

revisione dell'articolo... (o degli articoli...) della Costituzione, concernente... (o concernenti...), approvato dal Parlamento e pubblicato - nella Gazzetta Ufficiale numero... del... ?"; ovvero: "Approvate il testo della legge costituzionale.. concernente... approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero... del... ?"».

Orbene, pur prevedendo la citata disposizione un'alternativa sulla formulazione del quesito, risulta chiaro che la scelta tra le due possibilità debba essere effettuata in relazione allo specifico oggetto della legge costituzionale da approvare mediante il referendum, alla luce della necessaria esigenza di chiarezza e specificità dei quesiti.

Ciò per consentire agli elettori di avere contezza della concreta portata della modifica costituzionale che si accingono ad approvare o a respingere.

Per quanto detto, appare chiaro che il referendum relativo ad una legge costituzionale mediante la quale vengono modificate più di quaranta disposizioni della Costituzione non possa essere proposto agli elettori senza alcuna indicazione specifica degli articoli riformati o, quantomeno, di quei Titoli della Carta Costituzionale oggetto di revisione.

In coerenza,

SI CHIEDE

l'accoglimento del ricorso, in adesione alle ragioni sostenute nel ricorso principale, con espressa riserva di integrare e chiarire in corso di causa le ragioni a sostegno del presente atto di intervento, anche in ordine alla legittimazione dei soggetti intervenienti, nonché di formulare ulteriori deduzioni ed eccezioni e di produrre memorie e documenti nel proseguo del giudizio.

Ai sensi e per gli effetti di cui al d.P.R. n. 115/2002 e s.m., si dichiara che il

presente atto di intervento non determina alcun aumento del valore della causa e che, pertanto, non è dovuto il versamento del contributo unificato.

Roma, 14 ottobre 2016

Avv. Carmelo Giurdanella

Avv. Marco Antoci

Avv. Daniela Maliardo